

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO AGOSTO

E' stato convertito in Legge n.126 del 13.10.2020 il Decreto Agosto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.10.2020, n. 253, Suppl. Ord. n. 37, ed in vigore dal 14.10.2020 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

Si riassumono le principali disposizioni del decreto.

MISURE FISCALI

Imposta di registro terreni agricoli adibiti a imboscimento

Art. 51, cc. 1ter-
1sexies

- Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31.12.2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli (art. 1, c. 1, 3° capoverso, della tariffa, parte I, allegata Dpr 131/1986) è ridotta all'1% per i terreni agricoli adibiti all'imboscimento.
- In tali casi l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.
- Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboscimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.

Superbonus 110%

Art. 51, c. 3quiquies

- Per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
- Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'art. 9-bis Dpr 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

Ecobonus e sismabonus comuni colpiti da eventi sismici

Art. 57bis

- Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
- I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus, sostenute entro il 31.12.2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016 e di cui al D.L. 39/2009.
- In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali superbonus 110%

Art. 63

- Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 (superbonus) e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, **nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto**, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.
- **L'avviso di convocazione dell'assemblea, nel caso quest'ultima sia prevista in modalità di videoconferenza, dovrà indicare anche la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.**
- **Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.**
- **In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.**

Operazioni effettuate dal gruppo Iva e nei confronti del gruppo

Art. 72bis

- **Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo Iva da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo Iva, si applica, alle specifiche condizioni previste, il regime di esenzione Iva, laddove il committente delle prestazioni sia un consorzio che partecipa al gruppo Iva.**

Esenzioni Imu settori del turismo e dello spettacolo

Art. 78

- In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, **non è dovuta la 2^a rata dell'Imu relativa a:**
 - a) **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;**
 - b) **immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata;**
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
- L'Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui alla lett. d). L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Interpretazione autentica in materia di IMU

Art. 78bis

- **Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di Imu, l'art. 1, c. 705 L. 145/2018 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata L. 145/2018.**
- La disciplina in oggetto prevede che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.
- Ai sensi dell'art. 9, c. 1 D.Lgs. 228/2001, ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. **Tale disposizione si interpreta nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.**
- **Le disposizioni in materia di Imu si interpretano nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.**

Esclusione da superbonus 110%

Art. 80, c. 6

- Sono escluse dal superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Disposizioni in materia di autotrasporto

Art. 84, c. 1

- La dotazione finanziaria del Fondo per l'autotrasporto, di cui all'art. 1, c. 150 L. 190/2014, è incrementata per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'art. 1, c. 106 L. 266/2005.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Art. 97

- I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli artt. 126 e 127 D.L. 34/2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020, o, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020.
- Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2 per mille per associazioni culturali

Art. 97-bis

- Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Proroga secondo acconto ISA

Art. 98

- Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro, è **prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, sempre che si sia registrata **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**.
 - La disposizione si applica anche ai soggetti che applicano il regime forfettario e il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA.

Proroga versamenti da dichiarazione per soggetti ISA

Art. 98-bis

- **I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, e che hanno registrato nel 1° semestre 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap (entro il 20.07.2020 o 20.08.2020 con la maggiorazione dello 0,40%), possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.**
- La disposizione è applicabile anche ai soggetti nel regime forfettario, nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano il regime della trasparenza fiscale.

Proroga riscossione coattiva

Art. 99

- Il pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, i cui termini di pagamento scadono tra l'8.03.2020 e il ~~15.10.2020~~^{*}, dovrà avvenire entro il ~~30.11.2020~~^{*}, con possibilità di chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il ~~30.11.2020~~^{*}.
- Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.03.2020 al ~~15.10.2020~~^{*} possono essere pagate, in unica soluzione, entro il ~~30.11.2020~~^{*}.

*CON DL. 129 DEL 20.10.2020 E' STATA PREVISTA LA **PROROGA** DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO AL **31.12.2020**, CON SOSPENSIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI CAUTELARI (FERMI

AMMINISTRATI, PIGNORAMENTI E GANASCE FISCALI) FINO AL 31.12.2020. IL **PAGAMENTO** DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL TERMINE **DEL 31.01.2021. PER LE RICHIESTE DI RATEAZIONE PRESENTATE ENTRO IL 31.12.2020 E' PREVISTA LA NON DECADENZA DALLA RATEAZIONE SE NON SI EFFETTUA IL PAGAMENTO DI 10 RATE, ANCHE NON CONSECUTIVE (ANZICHE' 5 RATE).** PER **ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO** INVECE RESTA CONFERMATO IL TERMINE DI PAGAMENTO DEL **10.12.2020.**

L'Agente della riscossione avrà un anno in più di tempo per notificare le cartelle sospese.

Art. 107

Tassa automobilistica veicoli in locazione a lungo termine senza conducente

- Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nei primi 9 mesi dell'anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (anziché 31.07.2020), senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Maggiorazione ex-Tasi

Art. 108

- Dal 2020 i Comuni possono deliberare un aumento dell'aliquota massima Imu nella misura aggiuntiva massimo dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione dei servizi indivisibili (Tasi), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.

Proroga esonero Tosap e Cosap

Art. 109

- È prorogato al 31.12.2020 (anziché 31.10.2020) l'esonero dal versamento della Tosap e del Cosap per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico, nonché dell'imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici concesse.
- I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, dal 1.03.2020 al **15.10.2020 (anziché al 30.04.2020)**, dal pagamento della Tosap e del Cosap.

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

Art. 110

- Le società di capitali, gli enti commerciali residenti e le società di persone commerciali, le imprese individuali e gli enti non commerciali residenti possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.**
- La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- **Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31.12.2019, se approvato successivamente alla data del 14.10.2020, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.**
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
- Il **maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione** può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante **il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3%** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
- Le imposte sostitutive sono versate **in un massimo di 3 rate di pari importo**, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

Art. 112

- Limitatamente al periodo d'imposta 2020 l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir, è elevato ad euro 516,46.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Nuovi trattamenti Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga

Art. 1

- I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies D.L.18/2020) per una **durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane**.
- Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane.
- Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle ulteriori 9 settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
 - a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
 - b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1.01.2019.
- Ai fini dell'accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
- Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.09.2020.
- In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 14.09.2020 se tale data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (art. 8 L. 457/1972), per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020 sono imputati ai 50 giorni. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.09.2020. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'art. 19, c. 3-bis D.L. 18/2020 e ai sensi della nuova disposizione sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'art. 8 L. 457/1972.
- I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31.07.2020, sono differiti al 31.10.2020 (art. 3, c. 1 D.L. 125/2020).
- I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31.08.2020 sono differiti al 31.10.2020 (art. 3, c. 1 D.L. 125/2020).

Cig lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti

Art. 2

- I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, possono accedere al trattamento di integrazione salariale, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'Inps, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Art. 3

- In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies D.L. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020**, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
- L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020.
- Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero si applicano i divieti di licenziamento per motivi economici. La violazione di tale divieto comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda della nuova integrazione salariale.
- L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
- Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Fondo nuove competenze

Art. 4

- Il Fondo nuove competenze, istituito presso l'Anpal per sostenere gli oneri relativi alle ore di formazione previste da specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, è operativo anche a tutto il 2021; inoltre, sono aumentate le relative risorse.

Proroga di NASPI e DIS-COLL

Art. 5

- Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL (artt. 1 e 15 D. Lgs. 22/2015), il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1.05.2020 e il 30.06.2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni. La proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui all'art. 92 D.L. 34/2020.
- L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Esonero contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Art. 6

- Fino al 31.12.2020 e nei limiti di spesa previsti, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che **assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico**, per un periodo massimo di **6 mesi** decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
- L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.08.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Art. 7

Esonero contributi per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico

- L'esonero contributivo di cui all'art. 6 è riconosciuto, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ovvero di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

Art. 8

- In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al 31.12.2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, di sostituzione di lavoratori ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria).
- **Al fine di garantire la continuità occupazionale, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Tale disposizione ha efficacia fino al 31.12.2021.**
- È abrogata la proroga automatica e obbligatoria del termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli artt. 43 e 45 D. Lgs. 81/2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per la durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Art. 9

Nuova indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali e spettacolo

- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.
- La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020.
- È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
 - a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
 - b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020;
 - c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15.08.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 D. Lgs. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17.03.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- I citati soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
 - b) titolari di pensione.
- Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi i requisiti di cui all'art. 38 D.L. 18/2020, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
- Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
 - a) titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
 - b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
 - c) assenza di titolarità, al 15.08.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
- Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 D.L. 18/2020 (erogata a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza).
- Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.
- Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
- Dal 31.08.2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di aprile e maggio 2020 di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98 D.L. 34/2020.

Lavoratori sportivi

Art. 12

- Per il mese di giugno 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23.02.2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
- Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'art. 96 D.L. 18/2020 e di cui all'art. 98 D.L. 34/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.

Art. 13

Indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza

- Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al D.M. Lavoro-Economia 29.05.2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro.
- Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità citata, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità per il mese di maggio si applicano le disposizioni di cui al D.M. 29.05.2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30.04.2020 al 31.05.2020. Le domande per l'accesso all'indennità per tali soggetti devono essere presentate entro e non oltre il 14.09.2020.

Art. 14

Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

- Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta:
 - precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991);
 - sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
- A tali condizioni, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966) e restano, altresì, sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966 (comunicazione preventiva di licenziamento all'ITL).
- Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:
 - licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art. 2112 C.C.);
 - accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI (art. 1 D. Lgs. 22/2015);
 - fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- **È stata abrogata la disposizione, contenuta nel decreto ante conversione, che consentiva al datore di lavoro di revocare i licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, c. 10 L. 300/1970 adottati nel 2020, purché contestualmente facesse richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies D.L. 18/2020.**

Trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati

Art. 15

- Dal 20.07.2020 il requisito anagrafico previsto dall'art. 38, c. 4 L. 448/2001, ai fini dell'incremento dell'importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, è ridotto da 60 a 18 anni.

Cassa integrazione lavoratori ex zone rosse

Art. 19

- I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima del 15.08.2020, possono presentare domanda dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies D.L. 18/2020, con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare».
- Le domande possono essere presentate per periodi compresi tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo complessivo di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.
- Le domande sono trasmesse esclusivamente all'Inps, a pena di decadenza, entro il 15.10.2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.
- In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15.11.2020.
- Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa previsto.

Bonus baby sitter e lavoratori domestici

Art. 21

- Sono aumentate le risorse stanziare dall'art. 25, c. 5 D.L. 18/2020 per finanziare il bonus baby sitter.

Art. 21-bis

Lavoro agile e congedo straordinario per quarantena del figlio

- Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
- È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
- Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
- Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 D. Lgs. 151/2001, ad eccezione del c. 2 del medesimo art. 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle citate misure, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure citate.
- Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31.12.2020.
- Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa previsto; qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Lavoro agile per genitori con figli con disabilità

Art. 21-ter

- Fino al 30.06.2021 i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno 1 figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 L. 81/2017.

Reddito di emergenza

Art. 23

- Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza («Rem»), il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'art. 82, c. 5 D.L. 34/2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, c. 5 D.L. 34/2020 (400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza);
 - b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del settore del turismo, per i lavoratori marittimi e sportivi;
 - c) possesso dei requisiti di cui all'art. 82, cc. 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3 D.L. 34/2020 (valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a euro 10.000, aumentata di 5.000,00 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000,00 euro, incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, e valore ISEE inferiore a euro 15.000).
- La domanda per la quota di Rem è presentata all'Inps entro il 15.10.2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
- Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa previsto per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza.
 - Per quanto non previsto, si applica la disciplina di cui all'art. 82 D.L. 34/2020, ove compatibile.

Art. 26, c. 1bis

Sorveglianza precauzionale lavoratori fragili

- Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, fino al 15.10.2020 il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
- A decorrere dal 16.10.2020 e fino al 31.12.2020 i lavoratori fragili di cui al primo punto svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

**Art. 31, cc. 4ter,
4quater**

Rifinanziamenti credito d'imposta sanificazione e acquisto Dpi

- Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020, pertanto la percentuale del credito effettivamente spettante sale al 28,30%.
- Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- È abrogata la disposizione in base alla quale l'Inail avrebbe dovuto promuovere interventi straordinari destinati alle imprese che introducono nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio.

MISURE AL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

Contributo per la filiera della ristorazione

Art. 58

- Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.
- Il fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15.08.2020, con codice ATECO prevalente **56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00**, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
- **Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.**
- Il predetto contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1.01.2019.
- Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate con decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011.
- Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
- L'erogazione del contributo è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ed è alternativo a quello concedibile per attività economiche e commerciali nei centri storici.
- Il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.
- **Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.**

Contributo per attività economiche e commerciali nei centri storici

Art. 59

- È riconosciuto un contributo a fondo perduto (dal 5% al 15% se si verifica calo del fatturato di giugno 2020 di almeno il 33% rispetto a giugno 2019) ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
 - a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
 - b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

Art. 60, cc. 1-7

- Sono stanziati nuove risorse per il riconoscimento delle seguenti agevolazioni:
 - finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti delle Pmi (nuova Sabatini);
 - finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni;
 - Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali con un numero di dipendenti non inferiore a 250 in stato di difficoltà, ovvero di imprese con beni o rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
 - contributi a favore delle Pmi per consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento;
 - promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative;
 - contributo alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo.

Sospensione degli ammortamenti per il 2020

Art. 60, cc. 7bis-7quinquies

- I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
- La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
- Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV- 2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia.
- I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
- La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
- Per tali soggetti, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Contributo a fondo perduto comuni colpiti da eventi calamitosi

Art. 60, cc. 7sexies-7septies

- I soggetti che non hanno presentato domanda del contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25, c. 4, 3° p. D.L. 34/2020 che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle Finanze 14.06.1993 n. 9, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 30.06.2020, possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- A tal fine l'Agenzia delle Entrate riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative.

Piani di ammortamento finanziamenti per attività di R&S

Art. 60bis

- In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'Istruzione, a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in condizioni di morosità rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso, ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso di specifici requisiti e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
- Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni di cui all'art. 9, c. 2 D.Lgs. 123/1998, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.
- L'accesso al beneficio è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non avere distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio;
 - b) avere regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio;
 - c) avere validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e avere superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data del 14.10.2020.

Semplificazioni burocratico-amministrativa avvio nuove imprese da parte di giovani

Art. 61bis

- Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità **dei giovani al di sotto dei 30 anni di età**, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

Aiuti alle piccole e micro imprese

Art. 62

- Gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 D.L. 34/2020 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31.12.2019, purché le stesse:
 - a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, *oppure*
 - b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; *oppure*
 - c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
- Si tratta in particolare di:
 - aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
 - aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese;
 - aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese;
 - agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo sul COVID-19;
 - agevolazioni alle imprese per investimenti in infrastrutture di prova;
 - agevolazioni per investimenti a favore della produzione di prodotti connessi al COVID-19;
 - aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento di salari ai dipendenti evitando licenziamenti durante l'emergenza COVID-19.

Art. 63bis

Differimento dei termini in materia condominiale

- Il termine di 180 giorni in capo all'amministratore di condominio per redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29.07.2020.
- È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio.

Art. 64bis

Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI

- Fino al 31.12.2020 sono ammesse alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, **determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019**.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese in concordato con continuità

Art. 64, c. 1ter

- Sono ammissibili alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese di cui all'art. 1 D.L. 23/2020 anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti.

Fondo centrale di garanzia PMI

Art. 64, cc. 3bis, 4

- Le garanzie del Fondo Centrale di Garanzia Pmi sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale spa, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D della parte VI delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le stesse rispettino i requisiti pre- visti dall'art. 13, c. 1, lett. g-bis), g-ter) e g-quater) D.L. 23/2020.
- L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Proroga moratoria per le PMI

Art. 65

- Sono prorogati al 31.01.2021 i termini di sospensione previsti dall'art. 56, cc. 2, lett. a), b), c) e 6, lett. a) e c) D.L. 18/2020, in relazione alle misure di sostegno finanziario di:
 - apertura di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
 - prestiti non rateali;
 - mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.
- Per le imprese già ammesse, alla data del 15.08.2020, alle misure di sostegno citate, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30.09.2020.
- Le imprese che, alla data del 15.08.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno citate, possono essere ammesse, entro il 31.12.2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità.
- Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'art. 56, c. 2 D.L. 18/2020, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno, come modificate dalle nuove disposizioni.
- È prorogata fino al 31.01.2021 (anziché fino al 30.09.2020) la sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo Termine (PIR)

Art. 68

- Per i piani di risparmio a lungo termine (art. 13-bis, c. 2-bis D.L. 124/2019) gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi.

Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società

Art. 71

- Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 106, cc. da 2 a 6 D.L. 18/2020 (entro 180 gg).
- È consentita l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono, altresì, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Sottoscrizione semplificata contratti bancari, assicurativi e buoni fruttiferi postali

Art. 72, cc. 1, 1bis

- Continuano ad applicarsi fino al 15.10.2020 le disposizioni relative a:
 - sottoscrizione semplificata dei contratti bancari (art. 4 D.L. 23/2020), finanziari e assicurativi (art. 33 D.L. 34/2020);
 - collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati (art. 34 D.L. 34/2020).
- **I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e prorogato con successiva delibera del 29.07.2020 sono esigibili entro il 15.12.2020.**

Trasformazione in credito d'imposta delle Dta da cessione di crediti deteriorati

Art. 72, cc. 1ter

Le modifiche introdotte nell'art. 44-bis D.L. 34/2019:

- specificano che la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate decorre dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati;
- individuano la modalità di calcolo del valore nominale dei crediti ceduti, nel caso di rapporti tra società non controllate;
- chiariscono le modalità di applicazione della disciplina nel caso di applicazione del regime del consolidato nazionale, della trasparenza fiscale e qualora le cessioni di crediti siano effettuate da società di persone;
- forniscono le modalità per l'esercizio delle opzioni che condizionano la trasformazione in crediti di imposta delle DTA.

Art. 73

Rimborsi pagamenti elettronici di privati (rifinanziamento cashback)

- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative del rimborso riconosciuto alle persone fisiche per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici negli acquisti (art. 1, c. 288 L. 160/2019), inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento previsto.
- **Il Ministero dell'Economia affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie.**

Incremento del fondo per acquisto autoveicoli a bassa emissione

Art. 74

- Il contributo riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche, per l'acquisto dal 1.08.2020 al 31.12.2020, di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1.01.2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-90	1.750
91-110	1.500

- Il contributo per l'acquisto di un veicolo, in assenza di rottamazione, è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-90	1.000
91-110	750

- Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall'art. 1, c. 1032 L. 145/2018, hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro 3 annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto sono individuate le modalità attuative.
- È rifinanziato il Fondo per gli incentivi, previsti dall'art. 44 D.L. 34/2020, per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km.
- È istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi Ires.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, che non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi

Art. 74bis

- **In via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31.12.2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, è riconosciuto un contributo pari al 60% del costo di riqualificazione fino a un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.**
- **Con decreto del Ministro delle Infrastrutture sono adottate modalità semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione citate, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli.**

Sospensione scadenza titoli di credito

Art. 76

- I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31.08.2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
- Gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione.

Misure urgenti per il settore turistico

Art. 77

- **Per le strutture turistico-ricettive il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati 2 contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.**
 - Il credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente anche per le strutture termali.
 - Il credito d'imposta, previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso anche al mese di giugno e al mese di luglio per le strutture turistico ricettive con attività stagionale.
 - **Per le imprese turistico-ricettive il credito d'imposta spetta fino al 31.12.2020.**
 - **Il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.**
 - Le misure previste dall'art. 182 D.L. 34/2020, a favore delle agenzie di viaggio e tour operator, sono estese anche alle guide e agli accompagnatori turistici, con incremento della dotazione del relativo Fondo.
 - Per le imprese del comparto turistico (**come individuate dall'art. 61, c. 2, lett. a), l), m) e r) D.L. 18/2020**) la moratoria straordinaria [art. 56, c. 2, lett. c) D.L. 18/2020], per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.09.2020, è prorogata sino al 31.03.2021.
- L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 79

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

- Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10 D.L. 83/2014), è riconosciuto, nella misura del 65%, per i 2 periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019.
- Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all'art. 10, c. 3 D.L. 83/2014.
- Per quanto non diversamente disposto si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'art. 10 D.L. 83/2014.
- Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture degli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Art. 81

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

- Per l'anno 2020 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e **paralimpiche** ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e **paralimpici** e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2020, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito, che costituisce tetto di spesa

Art. 85, cc. 1-3

Misure compensative per il trasporto di passeggeri

- Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23.02.2020 al 31.12.2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione.
- L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 115

Art. 1, c. 3 L. 126/2020

Entrata in vigore

- Il D.L. 104/2020 è in vigore dal 15.08.2020.
- La L. 126/2020 è in vigore dal 14.10.2020.**